



COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili

protocollo.villacidro@pec.it

protocollo@comune.villacidro.vs.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998 ART. 11 – ANNUALITA' 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi, assegnati in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del fondo e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 11.08.2022) di assegnazione risorse statali alla Regione Sardegna di cui al Fondo in oggetto;
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 11.08.2022), in particolare l'art. 1, comma 6, il quale riporta **“I contributi concessi ai sensi del presente Decreto NON SONO CUMULABILI con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza, di cui al Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e articolo 1, comma 5, del Decreto Ministeriale 12 agosto 2020”**;
- Deliberazione G.R. n. 29/19 del 22-09-2022 – Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2022 e criteri per il funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, in cui l'Assessore richiama l'attenzione sul Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 11.08.2022), in particolare l'art. 1, comma 6, pur condividendo il principio di non cumulabilità tra i due fondi, di cui sopra, ritiene che i fondi regionali non possano essere destinati a favore del reddito di cittadinanza (RdC);

- Posto quanto sopra, l'Assessore dei Lavori Pubblici, nel confermare la non cumulabilità tra il fondo di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, ritiene che la liquidazione delle risorse da parte dei Comuni destinatari dei fondi regionali nei confronti dei beneficiari debba essere fatta al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza (RdC) e la liquidazione delle risorse da parte dei Comuni destinatari dei fondi statali si atterranno alla disposizione di al Decreto Ministeriale, art. 1, c. 6, liquidando il contributo e successivamente comunicando all'Inps la lista dei beneficiari;
- Nota R.A.S. Assessorato Lavori Pubblici, prot. N. 39624 del 12.10.2022, con la quale si chiarisce che i **Comuni destinatari di stanziamenti regionali, dovranno erogare il contributo al netto della "quota affitto" del RdC, acquisendo dai richiedenti l'autocertificazione sulle somme percepite a titolo di quota affitto – RdC e richiedendo all'Inps di conoscere la situazione dei richiedenti;**
- Determinazione R.A.S. n. 1850 – Prot. N. 39313 del 11-10-2022, di ripartizione delle risorse fra i Comuni – Annualità 2022, dalla quale risulta che vengono assegnati al Comune di Villacidro, i Fondi Regionali, di cui all'Allegato n. 1 alla determinazione e pertanto la procedura percorribile è la liquidazione dei contributi al netto della quota affitto percepita con il RdC;

RENDE NOTO

- Che è indetto un bando pubblico per la formazione di un elenco di aspiranti beneficiari dei contributi destinati all'integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, per l'annualità 2022, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento e nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 come integrato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 11.08.2022), in particolare l'art. 1, comma 6.
- Che in seguito alla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio (18 ottobre 2022) e pertanto **dal 19 ottobre 2022 al 17 novembre 2022 (TERMINE PERENTORIO)** i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere i contributi integrativi del canone di locazione per l'annualità 2022.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione.

Destinatari dei contributi.

- a) La residenza anagrafica nel Comune di Villacidro, deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- b) Essere residenti anagraficamente nell'abitazione, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, per il quale si chiede il contributo, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione, non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento

della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto anche per un periodo limitato dell'anno 2022.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il regolare titolo di soggiorno.

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Ciascun comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. I comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata o viceversa anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 - Nucleo Familiare.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nello stesso stato di famiglia anagrafico alla data della presentazione della domanda: qualora ci fosse un procedimento in corso di cambio di residenza dovrà concludersi perentoriamente entro e non oltre il 18 novembre 2022.

Art. 3 - Requisiti economici per ottenere i benefici.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13 luglio 2022:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 13.659,88, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato

a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

(L'importo della pensione minima INPS per l'anno 2022 è quello indicato dall'Istituto, con circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, pari ad € 525,38, pertanto si considera € 525,38 x 13 mesi per 2, per € 13.659,88).

□ Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

(La giunta Regionale con deliberazione n. 7/34 del 26 febbraio 2021, ha aggiornato il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, stabilito in € 14.573,00).

□ Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

(Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13 luglio 2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022).

Art. 4 – Determinazione della misura del contributo.

I Comuni determinano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € **3.098,74** per la fascia A e € **2.320,00** per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11

della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Il contributo derivante dall'operazione, di cui sopra, potrà subire, in fase di erogazione, delle decurtazioni sulla base delle somme assegnate dall'Assessorato Regionale.

Art. 5 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

Il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con altri finanziamenti statali o comunali destinati al ristoro del canone di locazione poiché determina la riduzione dell'erogazione del contributo per la quota pari a quella riconosciuta (esempio quota affitto percepita nel caso del Reddito di Cittadinanza).

Reddito di cittadinanza

- Come disposto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 11.08.2022), in particolare l'art. 1, comma 6 e in particolare dall'Assessore ai Lavori Pubblici, nella Deliberazione RAS n.29/19 del 22 settembre 2022, “i contributi concessi ... non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020”. Pertanto i comuni, destinatari dei Fondi Regionale (come nel caso del Comune di Villacidro) dovranno erogare il contributo al netto della “quota affitto” del RdC, acquisendo dai richiedenti l'autocertificazione sulle somme percepite a titolo di quota affitto – RdC.

Art. 6 – Modalità e termine di scadenza di presentazione della domanda.

Le istanze di partecipazione al presente bando devono essere esclusivamente compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente unitamente al bando e avviso, pubblicati sull'albo pretorio on-line e reperibile sul sito web del comune all'indirizzo: <https://comune.villacidro.vs.it/>.

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di una copia di idoneo documento di identità, nonché della documentazione da allegare prevista dall'art. 7 del presente bando, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di ricevimento del pubblico **improrogabilmente entro e non oltre il 17 novembre, (TERMINE PERENTORIO)** nel seguente orario: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 12.00, martedì dalle 16.00 alle 18.00 oppure inviate tramite PEC all'indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it oppure alla mail protocollo@comune.villacidro.vs.it, nelle quali indicare nell'oggetto: COGNOME NOME – CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022, **esclusivamente file in formato Pdf**.

Per le informazioni o chiarimenti rispetto al presente bando, i cittadini possono contattare il **Responsabile del procedimento - Istr. Amm.vo Contabile Atzori Stefania** al N. TEL. **3665714092**.

Art 7- Documentazione da allegare.

All'istanza va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile, debitamente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale;

2. copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso, (nei casi in cui la scadenza dell'imposta sia prevista oltre il 18 novembre 2022, occorre presentare la ricevuta attestante il rinnovo del contratto entro il 10 gennaio 2023) ovvero copia della comunicazione inviata dal locatore al conduttore che prevede il ricorso alla "cedolare secca" (art. 3 del D. Lgs. 23/2011) con la contestuale rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata ISTAT verificata nell'anno precedente;

3. copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2022 sino al momento della presentazione della domanda, mentre le ricevute che si riferiscono al periodo successivo alla data di presentazione della presente istanza saranno consegnate entro il **10 gennaio 2023 – termine perentorio**;

Nelle ricevute, corredate di marca da bollo (una per ogni ricevuta), viene indicato quanto segue:

- nominativo del locatore;
- nominativo del conduttore;
- corrispettivo del canone di locazione;
- causale;
- periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone;

4. accordo con il proprietario (al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare le ricevute, i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima previo espresso accordo del conduttore e del locatore, così come previsto dalla normativa vigente);

5. Idonea documentazione comprovante una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% in ragione dell'emergenza Covid-19, specificare:

6. copia del nuovo modello ISEE emesso nell'anno 2022;

7. in caso di richiedente extracomunitario regolare titolo di soggiorno;

8. indicazione del CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (**tassativamente allegando copia dell'IBAN** rilasciata dall'istituto di credito bancario o postale);

9. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Art. 8 - Motivi di esclusione.

Non saranno ammesse a valutazione e non potranno essere perfezionate le domande:

- A. per assenza dei requisiti previsti dal bando;
- B. per assenza di residenza anagrafica nella abitazione per la quale si chiede il contributo;
- C. pervenute fuori termine;
- D. prive di sottoscrizione e del documento d'identità;
- E. con omessa compilazione dei campi obbligatori indicati nel modulo;
- F. con omessa presentazione del certificato storico di residenza in caso di richiedente straniero;
- G. Presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatta salva la segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

Art. 9 - Formazione e pubblicazione della graduatoria.

L'Ufficio Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti e la regolarità dei documenti richiesti a corredo.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione dell'elenco e pertanto escluse.

Provvederà quindi alla formazione della graduatoria provvisoria per le rispettive fasce A, B e Fascia Covid, identificando i beneficiari con numero di protocollo della domanda, **entro il 24 novembre 2022.**

L'elenco degli ammessi verrà pubblicato, riportando il solo numero di protocollo, all'Albo Pretorio dell'Ente con valore di notifica e nessuna comunicazione personale verrà inviata ai cittadini che avranno presentato istanza.

Potranno essere presentati eventuali ricorsi entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco, **entro il 5 dicembre 2022.**

Il Comune dopo la verifica delle eventuali istanze di revisione predisporrà la graduatoria definitiva dei beneficiari **entro il 7 dicembre 2022.**

La liquidazione dei contributi, in seguito all'acquisizione della documentazione attestante il pagamento del canone al locatore al 31 dicembre 2022, termine ultimo per la presentazione delle è **il 10 gennaio 2023**, verrà effettuata entro il **28 febbraio 2023.**

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso." Avverso il provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso."

Art. 10 – Comunicazione del richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili ogni successiva ed eventuale variazione della propria residenza all'atto della richiesta inoltrata all'Ufficio Anagrafe.

Art. 11 - Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento del contributo. Qualora accertasse incongruenze fra la dichiarazione resa e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

18 ottobre 2022

**Il Responsabile del Servizio
Dr. Roberto Spanu**

"Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93"